Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

COM(90) 534 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 dicembre 1990)

(91/C 23/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che il trattato del 22 luglio 1975, che modifica talune disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, ha modificato la procedura con la quale viene dato atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio e che, di conseguenza, è opportuno aggiornare, tenuto conto della procedura modificata, come enunciata all'articolo 206 ter del trattato CEE, la procedura con cui viene dato atto al consiglio di amministrazione della Fondazione dell'esecuzione del bilancio;

considerando che in tutti i testi che fanno riferimento alla commissione di controllo, il suddetto trattato ha sostituito i termini «Corte dei conti» ai termini «commissione di controllo»;

considerando che è auspicabile prevedere che la relazione generale annuale della Fondazione sia inviata a tutte le istituzioni comunitarie interessate;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio [1];

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1365/75 è così modificato:

1) All'articolo 13, paragrafo 1, è soppressa la parte di frase «che presenta al consiglio di amministrazione.»

2) L'articolo 13, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. Dopo approvazione del consiglio di amministrazione, il direttore invia la relazione generale alle istituzioni comunitarie, al Comitato economico e sociale e alla Corte dei conti.»

3) L'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 16

1. Le disposizioni finanziarie relative alla Fondazione sono emanate ex articolo 209 del trattato.

Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese e il controllo dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate della Fondazione sono esercitati dal controllore finanziario della Commisione.

2. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione invia alla Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti i conti di gestione, l'analisi della gestione finanziaria e il bilancio finanziario della Fondazione per l'esercizio trascorso. La Corte dei conti li esamina come previsto dall'articolo 206 ter del trattato.

3. Entro e non oltre il 30 novembre, la Corte dei conti invia alle autorità responsabili della decisione di discarico e alla Commissione la sua relazione annuale, corredata delle risposte della Fondazione alle osservazioni della Corte dei conti e provvede alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al consiglio di amministrazione della Fondazione dell'esecuzione del bilancio conformemente alla procedura di cui all'articolo 206 ter del trattato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

[1] GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1